

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 495 DEL 24/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON L'AZIENDA ULSS N.8 BERICA - FABBISOGNO AZIENDALE PER L'ANNO 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 460/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 311 del 18/02/2022 questa Azienda ha approvato il rinnovo della convenzione per attività di consulenza in materia di Anestesia e Rianimazione con l'Azienda Ulss n.8 Berica a favore delle tre sedi dei PP.OO di Bassano, Santorso e Asiago, con validità dal 01/05/2022 al 31/12/2022;
- la struttura proponente con nota prot. n. 73559 del 19/08/2022 ha avviato con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e di Santorso l'iter determinativo dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre Aulss del Veneto per gli anni 2023 e 2024;
- con nota prot. n. 75783 del 29/08/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per n. 10 accessi mensili complessivi di durata non superiore a 12 ore nelle sedi dei PP.OO. dell'Ulss 7 di Bassano e di Santorso, per l'anno 2023;
- con verbale agli atti del 05/09/2022 si è documentata la riunione del 29/08/2022 intercorsa tra questa Direzione e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri aziendali sulla determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in convenzionamento con altre Aziende Sanitarie del Veneto, dove il Direttore Sanitario, Direttore Medico ad interim del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa, ha proposto il rinnovo della convenzione in oggetto per la durata di un anno, con la previsione di n. 10 accessi al mese per ciascuno dei due Distretti n. 1 e n. 2;
- con mail agli atti del 05/09/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per l'anno 2023 per n. 10 accessi mensili della durata non superiore a 12 ore;

Dato atto che:

- il fabbisogno è stato formalizzato nella deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 con cui questa Azienda ha approvato la "Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024";
- con nota prot. n. 88158 del 07/10/2022 questa Azienda ha richiesto la disponibilità al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 Berica di rinnovare, per l'anno 2023, la convenzione per consulenza in Anestesia e Rianimazione, con una attività da svolgersi con una cadenza di n. 10 accessi mensili, della durata non superiore a 12 ore, presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso;
- con mail del 16/12/2022, l'Azienda Ulss 8 Berica ha trasmesso la bozza di convenzione per l'anno 2023 per consulenza in Anestesia e Rianimazione, con una attività da svolgersi per un massimo di 10 accessi mensili complessivi sulle sedi dei PP.OO. dell'U.L.SS. n. 7 di Bassano e di Santorso, di durata non superiore alle 12 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta;
- con nota prot. n. 105985 del 02/12/2022 il Direttore Sanitario ha attestato che la consulenza in Anestesia e rianimazione è motivata dalla carenza di professionisti, nonostante le diverse procedure espletate per reclutare gli specialisti;
- con nota prot. n. 108577 del 13/12/2022 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la comunicazione preventiva sul fabbisogno di convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto, per il biennio 2023-2024;
- con nota prot. n. 4187 del 17/01/2023 il Direttore Sanitario ha riproposto l'Attestazione inviata con

nota prot. n. 105985 del 02/12/2022, in ottemperanza a quanto disposto dalla nuova DGRV n. 1718 del 30 dicembre 2022, che ha reintrodotto l'obbligo di richiesta di Autorizzazione in Regione per le convenzioni per consulenza ex art.117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/1019, per l'anno 2023;

- con nota prot. n. 5360 del 20/01/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta di Autorizzazione per convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto. Anno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni regionali in materia (ex D.G.R.V. n. 1718/2022);
- con nota prot. n. 7691 del 30/01/2023 è stata inviata all'Azienda Ulss 8 Berica la comunicazione di disponibilità a prestazioni occasionali per attività di consulenza nella specialità di Anestesia e Rianimazione, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023, nelle more della nuova richiesta di autorizzazione regionale convenzioni per consulenza ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019, per l'anno 2023, prevista dalla DGRV n. 1718/2022 sopra ricordata;
- con mail del 02/02/2023, agli atti, l'Azienda Ulss 8 Berica ha ribadito il parere favorevole al rinnovo per l'anno 2023 della convenzione in oggetto;
- con nota prot. n. 12686 del 06/02/2023, ns prot. n. 10395 del 06/02/2023, l'Azienda Ulss 8 Berica ha comunicato la disponibilità all'esecuzione di prestazioni occasionali per attività di consulenza in Anestesia e rianimazione, nelle more dell'autorizzazione regionale alla stipula della Convenzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19/12/2019;
- con nota prot. n. 12515 del 10/02/2023 il Direttore Sanitario ha integrato l'Attestazione inviata con nota prot. n. 4187 del 17/01/2023, a seguito della richiesta della Regione Veneto pervenuta per mezzo telefonico di integrazione della richiesta di autorizzazione inviata con la nota prot. n. 5360 del 20/01/2023 sopra ricordata, attestando che la consulenza in Anestesia e Rianimazione è motivata dalla carenza di professionisti, nonostante le diverse procedure espletate per reclutare gli specialisti;
- con nota prot. n. 13694 del 15/02/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta di Autorizzazione per convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto. Anno 2023, ad integrazione e sostituzione della nota inviata con prot. n. 5360 del 20/01/2023;
- con nota prot. n. 105349 del 23/02/2023, ns prot. n. 13694 del 23/02/2023, la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.G.R. n. 866 del 133 luglio 2015, ha autorizzato la convenzione per la consulenza in oggetto per l'anno 2023 con l'Azienda Ulss 8 Berica;
- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2023, la convenzione con l'Azienda Ulss n.8 Berica per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, che prevede una attività da svolgersi con una cadenza di n. 10 accessi mensili complessivi sulle sedi dei PP.OO. dell'U.L.SS. n. 7 di Bassano e di Santorso, della durata non superiore a 12 ore, escluso il tempo di trasferta, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un importo complessivo previsto nell'anno 2023 di € 165.547,00 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2023, la convenzione con l'Azienda Ulss n.8 Berica per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, che prevede una attività da svolgersi con una cadenza di n. 10 accessi mensili complessivi nelle sedi dei PP.OO. dell'U.L.SS. n. 7 di Bassano e di Santorso, della durata non superiore a 12 ore, escluso il tempo di trasferta, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 165.547,00, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la necessità di rinnovare la	
	convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e rianimazione	
	anche per l'anno 2023, richiedendo la collaborazione di personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Anestesia e	
	Rianimazione dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	

	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della	
	Direzione Medica Ospedaliera e dei Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione	
	di Vicenza e di Arzignano, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che	
	svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per	
	la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in Anestesia e	
	Rianimazione per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Anestesia e	
	Rianimazione di Vicenza e di Arzignano avverranno al di fuori dell'orario di lavoro	
	e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno con una media di n.	
	massimo 10 accessi mensili complessivi sulle tre sedi dei PP.OO. dell'U.L.SS. n. 7	
	di Bassano, Santorso e Asiago, di durata non superiore alle 12 ore ciascuno, escluso	
	il tempo necessario per la trasferta.	
	La natura dei accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	
	volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	

	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dai rispettivi Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8. L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 (IVA esente) così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere, alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8, all'indirizzo PEC protocollo@aulss8.veneto.it , entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente	

	con i chilometri percorsi, unitamente all’ordinativo elettronico NSO sulla base del	
	quale l’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale emetterà regolare fattura.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L’U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell’U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l’attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l’attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l’attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l’orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell’U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L’U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell’U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell’accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l’attività effettuata al	
	di fuori dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L’U.L.SS. n. 8	

	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Protezione dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alla sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE	
	2016/679 e 2 <i>quaterdecies</i> del D. Lgs. 196/2003.	
	L'U.L.SS. n. 7, nella qualità di cui sopra, dovrà indicare ai consulenti dell'U.L.SS.	
	n. 8 gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, istruendo gli autorizzati	
	per mezzo di specifiche indicazioni operative per il trattamento e specificando le	
	misure di sicurezza che dovrà adottare per la salvaguardia dei dati personali degli	
	interessati.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dall' 1/01/2023 e fino al 31/12/2023 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	

	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	

	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)